

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2010

ESTRATTO



Edizioni ETS

MARGHERITA CASSANO

IL NUOVO CODICE ETICO: UTOPIA O REALTÀ?

SOMMARIO: 1. Il contesto normativo. – 2. La natura giuridica del codice etico. – 3. Il rinnovato impegno per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato. – 4. *L'immagine* di indipendenza. – 5. L'attività giudiziaria quale strumento di effettività dei diritti. – 6. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa.

1. *Il contesto normativo*

L'Associazione Nazionale Magistrati ha approvato il 13 novembre 2010 alcune modifiche del codice etico, varato per la prima volta il 7 maggio 1994 all'esito di un complesso e peculiare *iter* che appare opportuno ripercorrere brevemente per delineare il quadro normativo in cui esso si colloca.

Con la legge n. 421 del 1992 il Parlamento conferiva al Governo la delega per l'emanazione di un decreto legislativo che affidava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di adottare, previa consultazione dei sindacati, un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, destinato ad essere poi recepito in sede di contrattazione collettiva.

L'art. 26 del decreto legislativo n. 546 del 1993, mediante l'introduzione dell'art. 58-*bis* nel decreto legislativo n. 29 del 1993 (successivamente sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo n. 80 del 1998), stabiliva così, per la prima volta, l'adozione di "codici di comportamento".

I primi tre commi del predetto art. 58-*bis* attribuiscono al Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento al personale della pubblica amministrazione, il compito di redigere il codice di comportamento, sentite le confederazioni sindacali abilitate alla contrattazione collettiva in base alla legge stessa. Il codice è destinato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e alla consegna al dipendente al momento dell'assunzione. È, inoltre, recepito nei contratti di lavoro, cui è allegato, e i principi in esso contenuti devono essere coordinati con le previsioni contrattuali in tema di responsabilità disciplinare.

Per quanto riguarda "ciascuna magistratura" e l'avvocatura dello Stato, il quarto comma dell'art. 58-*bis* stabilisce che il "codice etico" deve essere adot-

tato dalle “associazioni di categoria” e va sottoposto “all’adesione degli appartenenti alla magistratura interessata”; in caso di “inerzia” delle associazioni, il compito di provvedere alla redazione del codice viene affidato all’organo di autogoverno.

In base al sesto e al settimo comma dell’art. 58 *bis* – applicabili, in virtù del richiamo generale ai “codici di cui al presente articolo” contenuto nell’*incipit* della norma, non solo ai codici di comportamento redatti per la generalità del personale della pubblica amministrazione, ma anche ai codici etici redatti per i magistrati e gli avvocati erariali – spetta ai “dirigenti responsabili di ciascuna struttura” il compito di vigilare sull’applicazione dei codici, mentre alla pubblica amministrazione compete l’organizzazione di attività di “formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici” stessi.

L’aver ricompreso il codice etico dei magistrati nel testo legislativo volto a disciplinare l’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni pone due questioni di fondo.

Innanzitutto merita di essere segnalato un problema di eccesso di delega, in quanto la legge n. 421 del 1992 non prevedeva l’adozione di un codice etico per i magistrati, per i quali veniva ribadita l’applicazione della normativa vigente, contemplata dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre, l’assimilazione dei magistrati ai pubblici funzionari mal si concilia con il quadro di riferimento costituzionale e, in particolare, con i principi enunciati dal titolo IV della parte seconda della Costituzione e, in particolare, con l’art. 108 che, in coerenza con la complessiva trama delineata nella Carta fondamentale, sancisce una riserva di legge in tema di norme sull’ordinamento giudiziario.

Questi rilievi non sono superati, bensì semmai accentuati dall’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 58-*bis* che, con riguardo alle diverse realtà professionali, delinea alcune distinzioni che, in questo contesto, non hanno valore dirimente. Si richiama, in proposito, la differente terminologia usata – “codici di comportamento” per i pubblici funzionari e “codice etico” per i magistrati – che pare assumere una valenza puramente formale, essendo indubitabile che pure l’attività svolta dai pubblici funzionari pone delicati problemi morali. Anche la diversa articolazione del procedimento finalizzato alla redazione dei codici non appare decisiva, atteso che, a fronte dell’autonomia attribuita ai magistrati e agli avvocati erariali nella elaborazione dei canoni etici, cui conformare le condotte professionali, anche ai funzionari pubblici è riconosciuto un ruolo nell’*iter* formativo mediante la formulazione del parere tramite le associazioni sindacali. Infine, appare quanto meno singolare la

previsione di un ruolo sussidiario di un organo di rilievo costituzionale, quale il Csm, nell'adozione del codice etico rispetto ad una semplice associazione di categoria, qual è, appunto, l'Anm, così come pure è tutta da chiarire la possibilità di attribuire (sia pure in via residuale) l'elaborazione di regole morali all'organo di autogoverno, cui è affidata, ai sensi dell'art. 105 Cost., anche la funzione disciplinare.

Quello sinora descritto è l'articolato contesto normativo in cui si collocano le disposizioni del codice etico approvato il 7 maggio 1994 dal Comitato direttivo centrale dell'Anm e le recenti modifiche varate il 13 novembre 2010 in attuazione dell'espressa previsione di un suo adeguamento nel tempo.

2. La natura giuridica del codice etico

Il "codice etico" è il complesso delle regole morali che, pur se prive del carattere di vincolatività proprio normalmente delle norme giuridiche, costituiscono l'espressione del comune sentire della magistratura, la quale, attraverso la loro enunciazione, indica i valori cui devono ispirarsi, in una continua tensione verso i livelli più elevati, lo svolgimento della funzione giudiziaria e la complessiva condotta professionale dei magistrati.

Si tratta di disposizioni dotate di valenza biunivoca, in quanto volte, da un lato, a fungere da canoni di riferimento per il corpo professionale, chiamato al perseguimento degli obiettivi fissati dal precetto etico – professionale e alla verifica di adeguatezza degli stessi rispetto alla continua evoluzione della sensibilità culturale e, dall'altro, a indicare agli utenti della giustizia e, più in generale, all'intera collettività i parametri cui conformare il giudizio e il controllo sociale sull'operato dei magistrati.

Il precetto etico – professionale è ontologicamente diverso, per funzione e per natura, dal precetto giuridico; pertanto, anche quando il piano etico e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza fra i due tipi di norme. In alcune fattispecie la violazione del codice etico può costituire l'indice o il riscontro di una violazione di regole disciplinari (si pensi ai precetti del codice etico in materia di indipendenza, imparzialità e correttezza), mentre in altre la violazione delle norme etiche si pone al di sotto della soglia dell'illecito disciplinare (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla prescrizione di comportamenti di disponibilità nei confronti degli utenti o di obblighi di aggiornamento professionale e di oculata utilizzazione delle risorse o all'obbligo del dirigente dell'ufficio di consultare il personale ammini-

strativo, gli avvocati e gli stessi magistrati sulle questioni d'ufficio).

La sanzione disciplinare è giustificata per la violazione, per così dire, del minimo etico, mentre il precetto etico – professionale indica agli associati obiettivi che comportano la tensione verso i livelli più elevati, appunto, di etica professionale (Sez. Un. 12 aprile 2005, n. 7443).

3. Il rinnovato impegno per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato

I principi di indipendenza e di autonomia costituiscono l'espressione dei valori fondamentali contenuti nella prima parte della Costituzione a cominciare da quello di uguaglianza. L'indipendenza sia del singolo che dell'intera magistratura è direttamente strumentale all'imparziale applicazione della legge, la quale, a sua volta, è il mezzo per assicurare in concreto l'uguale trattamento di tutti i cittadini. I magistrati, quindi, sono autonomi e liberi nella loro quotidiana attività di interpretazione e applicazione della legge, non possono essere sottoposti a influenze interne o esterne, hanno la potestà di organizzarsi al di là di ogni eventuale condizionamento. Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello dell'indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi e deve essere altresì libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Questo comporta che il principio dell'indipendenza sia il presupposto di quello dell'imparzialità. È il giudice indipendente quello che assolve in mancanza di prove, quando l'opinione comune vorrebbe la condanna, o condanna in presenza di prove, quando la medesima opinione pubblica invoca, invece, l'assoluzione.

Tali valori, la cui tutela rientra nelle attribuzioni del Csm, non riguardano solo l'ordine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità degli individui e costituiscono il presidio dei diritti dei cittadini. L'interesse pubblico in gioco riguarda il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, assistito dalla speciale garanzia di autonomia e indipendenza *ex art. 101, comma secondo, Cost.*

I valori dell'imparzialità e dell'indipendenza vanno tutelati come regola deontologica da osservare costantemente in ogni comportamento quale imprescindibile connotazione della funzione giudiziaria.

In tale ottica appare molto opportuna la modifica dell'art. 1 del codice etico che, nell'ambito dei valori e dei principi fondamentali cui il magistrato deve ispirare la sua vita sociale, ha espressamente esteso i valori di indipendenza e di imparzialità anche all'esercizio dell'attività di autogoverno. Si tratta di un'innovazione molto significativa sotto due profili.

In primis, appare coerente con i principi recentemente ribaditi dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 224 del 2009) che ha osservato che tali doveri gravano sul magistrato in ogni momento della sua vita professionale, anche quando sia stato temporaneamente collocato fuori ruolo, come avviene, appunto, in caso di elezione dei membri togati del Csm.

In secondo luogo rispecchia una nuova concezione del magistrato, inserito in un'articolata struttura di autogoverno che, muovendo dagli uffici quale prima e fondamentale esplicazione dell'esercizio della funzione giudiziaria, si esprime attraverso i Consigli giudiziari e trova, quindi, la sua sintesi nel Consiglio superiore. La disposizione in esame, richiamando genericamente l'*esercizio dell'attività di autogoverno*, ricomprende, infatti, ciascuno di questi momenti significativi di un rinnovato senso di responsabilità e, in relazione a ciascuno di essi, richiama al dovere di rigore morale.

La *ratio* della modifica dell'art. 1 del codice etico è da ricercare in una pluralità di fattori concomitanti.

A fronte di avvenimenti che hanno avuto ampia eco nell'opinione pubblica, si è voluta riaffermare una figura di magistrato che si legittima esclusivamente nello svolgimento della funzione giudiziaria esercitata con indipendenza e imparzialità, che non sollecita contatti, pressioni, procedure poco trasparenti per ottenere incarichi, non è soggetto a illeciti condizionamenti esterni derivanti dalla frequentazione di centri di potere politico, economico, affaristico. Su questo sfondo si collocano le vicende che, il 14 luglio 2010, hanno portato il Comitato direttivo centrale dell'Anm a sollecitare l'abbandono degli incarichi da parte dei magistrati interessati da tali accadimenti a prescindere dall'accertamento di eventuali responsabilità penali o disciplinari.

Si è, inoltre, inteso ribadire l'esigenza che le scelte dell'organo di autogoverno siano ispirate unicamente all'osservanza delle regole fissate dalla normativa primaria e secondaria e siano immediatamente comprensibili non solo da parte del corpo professionale, ma dall'intera collettività che in esse deve potere cogliere una logica ispirata unicamente al miglior funzionamento degli uffici, preconditione di un servizio idoneo a garantire l'effettività dei diritti dei cittadini.

Da ultimo, si è voluto sottolineare che l'assunzione di incarichi istituzionali

da parte del magistrato non determina una cesura rispetto ai valori etici che devono costantemente ispirare la sua attività, ma costituisce piuttosto un'occasione per inverarli ed esprimerli al massimo livello, atteso l'inscindibile nesso esistente tra *munus publicum* e responsabilità.

È in questo articolato contesto che, in tutte le sedi deputate, deve essere affrontato con la massima serenità e pacatezza il tema delle modalità di selezione dei membri togati del Csm, quale introdotto dalla legge del 2002. Come evidenziato nel parere all'epoca redatto ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la predetta legge, introducendo collegi unici nazionali in sostituzione dei precedenti collegi distrettuali, ha creato i presupposti di un accentuato peso delle correnti con conseguente forte limitazione del diritto degli elettori di scegliere le persone più idonee a rappresentarli, essendo indubitabile che un magistrato – soprattutto se dedito con umiltà e passione al proprio impegnativo lavoro quotidiano – in assenza dell'apparato organizzativo del gruppo associativo di riferimento ha maggiori obiettive difficoltà ad illustrare il proprio percorso professionale e a confrontare dialetticamente con i colleghi le proprie idee sui vari temi ordinamentali; ciò in netto contrasto con il sistema previgente, il quale, mediante la creazione di collegi territoriali coincidenti con il distretto di appartenenza, dava il dovuto rilievo alla preparazione professionali e alle qualità etiche nell'esercizio della funzione giudiziaria.

4. *L'immagine di indipendenza*

I principi enunciati dall'art. 1 del codice etico trovano un naturale completamento nell'art. 8 che fa riferimento ad una serie di ipotesi che possono offuscare l'immagine di indipendenza del magistrato.

Come già in precedenza accennato, i magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica cui ispirarsi in ogni comportamento. Proprio in questa prospettiva, nel bilanciamento tra la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 49 Cost., e l'esigenza di assicurare la terzietà dei magistrati ed anche l'immagine di estraneità agli interessi dei partiti che si contendono il campo, l'art. 98, terzo comma, Cost. ha demandato al legislatore ordinario la facoltà di stabilire "limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati" (nonché per le altre categorie di funzionari pubblici ivi contemplate: "i militari di carriera in

servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero"). La Costituzione, quindi, se non impone, tuttavia consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati: quindi, per rafforzare la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni (Corte Cost. sent. n. 224 del 2009). Accanto al dato formale dell'iscrizione, rileva, ed è parimenti precluso al magistrato, l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso suscettibile, al pari dell'iscrizione, di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine.

L'art. 8 del codice etico, in armonia con i precetti costituzionali, si segnala per una tutela rafforzata e nuova del significato di indipendenza del magistrato, la quale può essere posta in pericolo tanto dall'essere il magistrato politicamente impegnato e vincolato ad una struttura partitica, quanto dai condizionamenti, anche sotto il profilo dell'immagine, derivanti dal coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario o in gruppi di potere (cfr. in proposito Corte Cost. sent. n. 224 del 2009).

Il precetto del codice etico è rivolto indistintamente a tutti i magistrati, compresi quelli destinati allo svolgimento di funzioni amministrative, di cui per la prima volta, molto opportunamente, si auspica una durata limitata nel tempo per scongiurare il fenomeno, purtroppo sempre più invalso, del ricorso al fuori ruolo quale occasione per improprie carriere parallele, per sottrarsi alla gravosità del quotidiano impegno in un ufficio giudiziario, per eludere la sempre più complessa disciplina in tema di tramutamenti in un momento in cui, invece, la scopertura degli organici, il ritardo nel reclutamento e il carico degli affari imporrebbero la massima razionalizzazione e un grande rigore nella concessione delle relative autorizzazioni.

Occorre, quindi, scongiurare qualsiasi forma di indebita commistione tra magistratura, politica e alta amministrazione così come pure è da evitare che, una volta cessata la loro attività, i magistrati ricevano incarichi che possano apparire collegati al pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie. In tale prospettiva è urgente – come sottolineato dalla stessa Anm – un intervento legislativo che introduca il divieto per i magistrati di partecipare alle elezioni politiche o amministrative ovvero di assumere incarichi di governo nelle amministrazioni locali nei luoghi in cui hanno in precedenza svolto la loro attività professionale.

5. L'attività giudiziaria quale strumento di effettività dei diritti

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo codice etico in conseguenza delle integrazioni ad esso apportate è rappresentato dalla valorizzazione della dimensione di servizio propria dell'attività giudiziaria, per rendere effettivi i diritti dei cittadini, e dallo sforzo di tradurre in regola etica i valori consacrati nella Costituzione e, quindi, di interpretare i principi di indipendenza e di imparzialità come strumentali all'inveramento di altri precetti fondamentali: l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge; l'osservanza del metodo del contraddittorio quale valore fondante della ricerca della verità nel processo; il rispetto delle parti, protagoniste ineliminabili della dialettica processuale; la legalità e la razionalità quale indispensabile tessitura della decisione giudiziaria; l'attenzione a nuove forme partecipative di organizzazione interna, dirette all'attuazione concreta dei principi contenuti nell'art. 111 Cost, a partire da quello di ragionevole durata del processo.

È stata, quindi, definitivamente abbandonata l'idea del magistrato burocrate per dare, invece, spazio ad un magistrato che considera le garanzie come strumenti di un servizio da rendere alla collettività (art. 1, ultimo comma), che si impegna a rispondere alla domanda di giustizia con efficienza, qualità, efficacia (art. 3, comma 1), che concepisce l'organizzazione dell'ufficio come espressione di uno sforzo ideativo comune (art. 1, ultimo comma, art. 3, comma 2, art. 13, comma 3, art. 14, comma 4), che ricomprende tra i propri inderogabili doveri di ufficio la partecipazione ad iniziative formative comuni anche agli altri operatori del diritto (art. 3, ultima parte), che, pur nella scarsità dei mezzi e delle risorse, si sforza di elaborare prassi e iniziative idonee a fornire un servizio più efficiente (art. 4), che si prende cura di chi è agli inizi dell'attività giudiziaria anche mediante un'attenta valutazione dei carichi di lavoro (art. 14, comma 3)..

La novella apre, pertanto, la strada ad una nuova presa di coscienza del proprio ruolo, ad una maggiore apertura culturale in cui confluiscono curiosità intellettuale, dinamismo, disponibilità a dare risposta alle nuove domande di giustizia, ad una rinnovata passione per l'elaborazione di nuove prassi che siano il frutto di un ponderato lavoro comune alle diverse figure professionali.

Questa rinnovata tensione etica ha bisogno, però, per alimentarsi e vivere di un'approfondita analisi delle ragioni strutturali degli attuali tempi del processo civile e penale e deve essere accompagnata da una serie di modifiche della legge processuale e dell'organizzazione giudiziaria che ne consentano l'efficace funzionamento.

Per quanto riguarda, in particolare, il processo penale è sufficiente ricordare che, in conseguenza dei continui e asistematici interventi riformatori, lo stesso costituisce la risultante di modelli teorici tra loro confliggenti. La fase delle indagini, contrassegnata da complessi adempimenti spesso di valenza solo formale, è espressione di un sistema inquisitorio e mal si concilia con un processo tendenzialmente accusatorio quale il nostro, in cui essa dovrebbe assolvere ad una funzione meramente preparatoria del processo tecnicamente inteso. Il ridondante sistema delle notificazioni si traduce in una costosa e spesso inutile moltiplicazione degli adempimenti, qualora l'imputato sia assistito da un difensore di fiducia, mentre non garantisce l'effettività della conoscenza all'imputato irreperibile, assistito da un difensore d'ufficio. L'articolato sistema delle impugnazioni di tipo incidentale si sviluppa ormai parallelamente alla celebrazione del giudizio di cognizione e finisce per svuotare di significato la centralità del dibattimento. L'indistinta categoria della contumacia, comprensiva (unico caso in Europa) sia dei casi in cui l'imputato, per sua libera scelta, decida di non comparire in giudizio, pur avendone avuto una regolare *vocatio in iudicium*, sia delle ipotesi di irreperibilità dello stesso (significativa in proposito è l'esperienza delle migliaia di processi a carico di cittadini extracomunitari) vanifica l'utile celebrazione dei dibattimenti, esponendo il nostro Stato a innumerevoli condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e alla necessità di rinnovare i processi tutte le volte in cui l'imputato, soprattutto se assistito da un difensore d'ufficio, dimostri di non averne avuto effettiva conoscenza.

Sul versante organizzativo non è insufficiente il numero dei magistrati (sempre che il reclutamento avvenga con cadenze regolari), ma inadeguata la loro distribuzione sul territorio nazionale, che rispecchia realtà economiche e sociali ormai completamente trasformate dall'accelerazione della storia e rende indifferibile la rivisitazione della geografia giudiziaria con evidente razionalizzazione di spese e di energie e più equa distribuzione dei carichi di lavoro dei magistrati.

6. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

L'art. 6 del codice etico, così come recentemente modificato, recepisce integralmente la complessa elaborazione svolta dalla Corte Costituzionale, dalla Sezione disciplinare del Csm e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di

libertà di manifestazione del pensiero e di esercizio del diritto di critica da parte del magistrato. Esso costituisce l'efficace sintesi di un complesso di principi, la rigorosa ricerca di un equilibrio tra diversi valori costituzionali in gioco in un difficile momento storico, caratterizzato da gravi tensioni istituzionali e dal sempre più accentratissimo isolamento culturale degli organi deputati a garantire i controlli di legalità

I magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni cittadino, pur se le funzioni esercitate e la qualifica da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetti per l'ordinamento costituzionale (cfr. Corte Cost. cost., sentenza 7 maggio 1981 n. 100). Come per la generalità dei cittadini, anche per i magistrati, quindi, la libertà di manifestazione del pensiero non è senza limiti, purché questi siano fissati dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali, espressamente enunciati o desumibili dalla Carta fondamentale (cfr. Corte Cost. cost., sent. 9 del 1965).

Per i magistrati tali limiti si rinvergono negli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, che, nello stabilire (come in precedenza accennato) le regole fondamentali dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura, hanno introdotto nell'ordinamento veri e propri principi di valore assoluto cui deve ispirarsi non solo l'esercizio dell'attività giurisdizionale, ma ogni comportamento posto in essere dai singoli. Tali principi sono, tra l'altro, funzionali ad assicurare la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e la sua complessiva credibilità. La necessità di un equilibrato bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati non comprime il diritto del magistrato alla libera manifestazione delle proprie opinioni, ma ne vieta solo l'esercizio "anomalo", che si configura quando risultino lesi altri valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, diritti e libertà altrui o i valori di imparzialità e indipendenza (Sez. Un. civ. 20 novembre 1998, n. 11732; Sez. Un. civ. 12 aprile 2005, n. 7443).

Poiché la libertà di manifestazione del pensiero si caratterizza per il fatto di essere controvertibile, di produrre discussione, dissenso, dialettica delle idee e la tutela di cui all'art. 21 Cost. è posta proprio a salvaguardia delle espressioni sgradite ai più, si è argomentato che non sono sindacabili il contenuto delle manifestazioni del pensiero, bensì esclusivamente la forma, il tempo e le modalità di estrinsecazione. Pertanto sono lecite anche valutazioni fondate su argomenti discutibili, purché non siano lesi i valori di indipendenza e di imparzialità della giurisdizione e i giudizi critici attengano a fatti e vicende di rilievo pubblico e, come tali, oggetto di dibattito culturale e politico.

Quanto alla forma delle esternazioni è stato più volte sottolineato che la cri-

tica, sia pure estremamente dura e senza appello o anche ingenerosa e sicuramente inopportuna, è lecita se sia rispettato il dovere di riferire fatti veri e di non ledere l'onorabilità dei singoli o la credibilità della funzione giudiziaria.

Nell'ambito di tale quadro di riferimento, l'art. 6 del codice etico indica alcune regole generali cui il magistrato deve uniformare il suo comportamento, regole che tengono all'evidenza presenti i principi fissati anche in plurime risoluzioni del Csm sul tema dei rapporti tra magistratura e mezzi di informazione.

È inopportuno rilasciare alla stampa dichiarazioni su processi nei quali il magistrato stesso sia, a qualunque titolo, chiamato a svolgere le proprie funzioni, salvo che ciò non sia imposto dall'esigenza di fornire le doverose precisazioni, di dissipare equivoci o di impedire distorsioni della realtà.

È richiesta cautela nel formulare valutazioni, anche critiche, su processi trattati da altri magistrati, essendo, comunque, imprescindibile il rispetto della verità storica e dell'altrui onorabilità.

Occorre prudenza nel segnalare all'opinione pubblica situazioni di particolare disfunzione o di difficoltà al fine di scongiurare interpretazioni inesatte e strumentali alterazioni della realtà.

Non deve essere sollecitata alcuna forma di pubblicità di notizie attinenti ad attività di ufficio e deve essere evitata la costituzione di canali informativi riservati o privilegiati, qualora il fornire notizie alla stampa serva a garantire la corretta informazione.

Il rilascio di dichiarazioni o interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di comunicazione di massa, così come pure la stesura di scritti, devono essere contraddistinti da equilibrio, dignità, misura.

L'evoluzione delle modalità dell'informazione ha, infine, reso necessario l'inserimento, nell'art. 6 del codice etico, di un ultimo comma con il quale viene sancita l'inopportunità della partecipazione a trasmissioni nelle quali procedimenti giudiziari in corso siano oggetto di rappresentazione in forma scenica. Si tratta di una previsione molto opportuna cui è sotteso un forte richiamo al magistrato a non contribuire in alcun modo alla celebrazione di pseudo processi mediatici paralleli a quelli in corso di trattazione nell'unica sede deputata che, oltre ad alimentare una morbosa ed esasperata attenzione verso i fatti di cronaca più clamorosi, determinano un'impropria sovrapposizione tra la realtà e la dimensione virtuale, producono un'innegabile assuefazione emotiva con conseguente annullamento di ogni forma di *pietas*, che pure è uno dei pilastri della convivenza civile, non contribuiscono alla comprensione delle problematiche umane e sociali sottese ai vari accadimenti, calpestanto la

presunzione costituzionale di non colpevolezza creando dei veri e propri “mostri mediatici”, vanificano il principio di pari dignità di ogni persona, solennemente affermato dall’art. 2 della Costituzione.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2011